



La lezione ai detenuti di una giovane donna

Quando una vittima, una donna che ha subito un reato gravissimo come l'assassinio del padre, entra in carcere a confrontarsi con persone che si sono macchiate di reati analoghi, si compie davvero un miracolo, un momento forte in cui l'odio in qualche modo retrocede e lascia campo libero all'umanità.

È successo di recente nella casa di reclusione di Padova, dove ha preso la parola, di fronte a tanti detenuti, ma anche a tanti "cittadini liberi", Deborah Cantano, figlia di Lallo Cantano, un fotografo, sequestrato nel luglio 1993 dalla "ndrangheta" per non essersi piegato a pagare il pizzo, i cui resti furono trovati dieci anni dopo, nel luglio del 2003, in Aspromonte. Vale davvero la pena riportare le sue parole, una straordinaria lezione di equilibrio che toglie forza a chi pensa che al male si può rispondere esclusivamente con il male, e magari anche con la vendetta.

Mio padre mi ha insegnato che possiamo non piegarsi

Mio padre si rifiutò di pagare il pizzo, in anni in cui era veramente difficile opporsi alla "ndrangheta" o alla mafia, non

c'era tutta l'informazione che c'è oggi, le istituzioni erano un po' più lontane da noi cittadini. I commercianti venivano lasciati a distrarsi in situazioni difficili completamente da soli. Mio padre prese allora questa decisione coraggiosa e mi raccontò tutto. Io avevo poco più di dodici anni, lui mi spiegò perché arrivavano quelle strane telefonate nel cuore della notte, perché ci avevano incendiato una macchina, e mi disse: "Io non voglio pagare e non lo farò". Andò alla polizia, denunciò, e i due esecutori vennero arrestati, erano due ragazzi uno aveva quindici anni e l'altro da poco ne aveva compiuto diciotto, quindi questo era il loro inizio carriera.

Per me questo è stato l'esempio più importante della mia vita, è stata la strada che mio padre ha tracciato davanti a me dicendomi: "Possiamo dire di no alla mafia, possiamo non pagarci". In quegli anni era difficile, il mio paese, con soltanto 9.000 abitanti, ha subito diciotto sequestri di persona, questi sequestri sono avvenuti nei quasi sessant'anni di esistenza del paese.

Quando mio padre venne rapito qualche anno dopo per me non ci fu quasi esitazione nell'occuparmi del suo sequestro in maniera completamente nuova per quello che era il mio paese. Scesi in piazza insieme ad altri ragazzi, formammo un comitato, per la prima volta il mio paese diceva al resto dell'Italia che noi non eravamo dei sequestrati ma eravamo benisti dei sequestrati, perché nel mio paese, Bovalino, abbiamo subito in silenzio tre anni, e in questo silenzio abbiamo visto imporre, so l'ho fatto perché avevo visto mio padre fare la

«Si può dire "no" alla mafia» «L'eredità di mio padre, ucciso perché non pagava il pizzo»

stessa cosa. Sono stati dieci anni terribili perché dopo aver pagato il riscatto mio padre non è tornato a casa, e allora lì è iniziato il periodo più duro della nostra vita, perché è difficile raccontare che cosa si possa provare quando non sai se devi piangere tuo padre da vivo o da morto.

Quando muore una persona serve la "riabilitazione del lutto", chiesta deve riuscire ad andare avanti, e a noi questo è stato negato per 10 anni ed è stato la cosa più difficile da affrontare. Io però ho capito a un certo punto che non dovevo cedere a quel dolore, ma dovevo cercare di trasformare la mia vita, fare in modo che l'insegnamento di mio padre, la vitalità che aveva mio padre, che mi ha sempre sostenuto in questi anni, mi facesse andare avanti.

Allora ho aperto casa nostra, che era la casa che lui aveva acquistato con tanti sacrifici, a dei gruppi che venivano a fare i loro campi estivi, proprio per minori a rischio, ho scritto lettere, ho deciso anche di entrare nell'associazione Libera di cui faccio parte dal 1995. Facendo in modo che questo dramma entrato nella nostra vita non fosse soltanto poi della famiglia Cantano, ma venisse condiviso il più possibile, in modo che chi era intorno a me non dimenticasse quello che ci era successo.

Per noi era impossibile dimenticare, ma per il resto delle

persone era molto comodo. Questo silenzio che spesso le vittime scelgono di avere fa comodo tantissimo alla "ndrangheta", e io non avendolo voluto rispettare mi sono ritrovata un po' capogolata a vivere il mio dramma pubblicamente, e non è facile, però era per me un dovere perché non volevo assolutamente che su mio padre calasse il silenzio.

Nel cuore di un carceriere è nata la sete di perdono

In questi dieci lunghi anni io non ho mai smesso di scrivere delle lettere sui giornali, lettere aperte indirizzate ai sequestrati in cui facevo appello alla loro umanità e chiedevo sempre verità e giustizia per mio padre, penso che quelle lettere non sono state scritte invano perché, dieci anni dopo il suo sequestro, noi abbiamo ricevuto una lettera anonima di uno dei suoi sequestratori, quello che era stato il suo carceriere, una lettera veramente unica, incredibile, perché la "ndrangheta" raramente chiede perdono e si scusa, questa persona ci ha chiesto perdono per quello che aveva fatto, dicendoci che l'omicidio di mio padre era stato una disgrazia, ed è stata poi una cosa confermata dal medico legale, in quanto era morto per un colpo ricevuto alla testa che poteva essere appunto non intenzionale. Allora lui ci chiede perdono, ci dice che la sua coscienza gli rimorde, che

quando veniva già a Bovalino passava davanti al nostro negozio e non riusciva a guardarci in faccia, quindi noi probabilmente l'avevamo anche visto a nostra insaputa, e ci indica il posto in cui mio padre è stato sepolto, che è nell'Aspromonte, è un monte antico che era il posto preferito di mio padre. Appena sei mesi prima che venisse rapito, lui aveva portato degli amici del Nord Italia a vedere che cosa era l'Aspromonte, che non era soltanto il covo dei sequestrati ma che era anche altro, una Calabria che non era soltanto la "ndrangheta".

Questa lettera è la cosa più bella che abbiamo mai ricevuto

Questa lettera è la cosa più difficile, ma anche più bella che noi abbiamo mai avuto, non ce l'aspettavamo assolutamente, noi sapevamo che tanti altri sequestrati non erano più tornati a casa e di queste persone non si era più saputo nulla. Invece noi abbiamo potuto dare a mio padre una degna sepoltura e ogni anno dal 2003 facciamo una marcia in cui vogliamo portare una testimonianza di speranza.

Perché speranza? Perché questa storia mi ha insegnato che le persone possono cambiare e che lo fanno, nel cuore durissimo di un carceriere di "ndrangheta" è nata la sete di perdono, e noi a questo ci siamo voluti aprire, perché abbiamo apprezzato il gesto che lui ha fatto

di pentimento, di volermi restituire mio padre.

Qualche anno dopo mi è arrivata una richiesta, da parte del Centro di Servizio per il Volontariato di Reggio e del carcere, di incontrare un gruppo di detenuti. Per me questa è stata una delle prove più grandi, più difficili della mia vita, però io avevo sempre pensato, desiderato che le persone che avevano ucciso mio padre al momento dell'uscita dal carcere non fossero le stesse, che avessero la possibilità di trasformare quello che era successo in un vero pentimento e in un cambiamento della loro vita. Allora ho accettato di andare a raccontare la storia di mio padre con questa speranza e poi con la voglia di trovarmi davanti qualcuno dei suoi sequestratori. Questi incontri sono stati importantissimi per me, perché noi famigliari pur troppo a volte incontriamo l'altra parte soltanto nelle aule dei tribunali, e sono incontri a cui arriviamo impreparati, in cui arriviamo incattiviti da tutte e due le parti. Io penso che questo non sia giusto. Penso che le persone, attraverso quella che è stata la mia storia, possano un po' iniziare a capire se sono pronte a cambiare, io questa possibilità la voglio dare come è stata data a quella persona che incredibilmente ha mutato questa sete di perdono, che forse non sarebbe arrivata se non avesse letto quelle lettere che io ho scritto.

Certo si pensa sempre al lato repressivo della lotta alla mafia, e io invece sostengo completamente il contrario, cioè il lato espressivo è importante, ma c'è tanto da fare nelle scuole, c'è tanto da fare con i ragazzi affinché abbiano altri messaggi.

IMPRESE

I fallimenti delle piccole imprese

La piccola impresa può opporsi all'istanza di fallimento?

La risposta al quesito, certamente di grande attualità, presuppone una distinzione tra quanto previsto dalla legge fallimentare del 1942 (rimasta in vigore fino agli anni 2000) e le due principali riforme che si sono avute a far data dal 2006. Nel vigore della "vecchia" legge fallimentare era pacifico che fossero soggetti al fallimento tutti gli imprenditori commerciali, non piccoli, che si trovasse in stato di insolvenza. Lo stato di insolvenza poteva essere dimostrato nei modi più vari. Segnali tipici di questo erano considerati i protesti, la fuga dell'imprenditore, l'abbandono dei locali, la pendenza di esecuzioni, la perdita del capitale sociale eccetera.

Qualunque creditore insoddisfatto era legittimato a depositare l'istanza di fallimento.

Nel 2006 si assiste alla prima riforma della legge fallimentare (decreto legislativo n. 5/06) che, al fine di chi rilevava, modificava l'articolo 1. Con questa modifica si afferma il principio secondo il quale possono essere dichiarati falliti solo i soggetti che, anche alternativamente, abbiano effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a € 300.000, realizzato nei primi sei mesi di vita dell'impresa.

Lo scopo della modifica normativa è quello di sottrarre al fallimento la maggior parte delle imprese medie/piccole, anche nel tentativo di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali fallimentari, con una

conseguente riduzione di spese a carico della collettività.

I risultati non sono mancati: un'indagine condotta nel 2007 ha rilevato una diminuzione dei fallimenti significativa, fino al 70% dei Tribunali di Perugia, Ravenna e Reggio Calabria (pur se con casi di invasi, come quello del Tribunale di Ancona). In questo clima di generale disavere per la procedura fallimentare si è inserita anche la prima, vera, modifica alla disciplina dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Nel vigore della legge fallimentare del 1942 l'opposizione doveva essere fatta nel termine di 15 giorni dalla data di affissione della sentenza di fallimento, con un atto da notificare al curatore e al creditore richiedente. A seguito della riforma l'opposizione può essere proposta nel termine di 30 giorni dalla data in cui la sentenza di fallimento è stata notificata al debitore con un ricorso da depositare in cancelleria.

Ebbene, se confrontiamo il contenuto della legge fallimentare del 1942 con quello del decreto del 2006 appare di tutta evidenza come sia diventato sempre più difficile fallire e, di converso, più facile opporsi alla sentenza dichiarativa di fallimento, limitando l'efficacia dei requisiti dimensionali sopra descritti.

Il testo del 2006 è stato, però, quasi subito modificato. Il legislatore, infatti, chiamato nuovamente a intervenire sul tema del diritto fallimentare,

si è avveduto del regime di eccessivo favore introdotto per i piccoli e medi imprenditori ed è nuovamente intervenuto (decreto legislativo n. 169/07) prevedendo che non possono essere dichiarati falliti soggetti che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000 annui, i ricavi lordi non superiori a € 200.000 annui, i debiti non superiori a € 500.000.

Il creditore istante deve inoltre dimostrare di essere titolare di un credito superiore a € 30.000.

Rispetto alla riforma del 2006 che cosa è accaduto? Non è più il creditore a dover dimostrare che il debitore ha i requisiti dimensionali di fallibilità ma gravano su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'assenza di tali requisiti. Inoltre non è sufficiente dimostrare il mancato possesso di uno dei requisiti ma occorre dimostrare l'assenza di tutti.

Ora se si confrontano le tre riforme appare evidente che, se è vero che la modifica varata nel 2007 ha reso più facile ottenere la dichiarazione di fallimento, rispetto a quella entrata in vigore nel 2006, è anche vero che entrambe le riforme si sono poste in un'ottica decisamente più conservativa, per la vita dell'impresa rispetto a quella che era stata decisa nel 1942, con evidente conseguenza anche sul tema dell'"opposizione".

Avv. Luciana Cipolla La Scala
Studio Legale - Padova

LAVORO

Tra contratti a termini lecito lo stacco

Ho un contratto part-time a tempo determinato fino al 15/07/2012. Una volta scaduto è possibile che non mi venga rinnovato subito ma solo dopo la seconda metà di agosto. E' lecito? Posso chiedere la disoccupazione per quel mese di stand-by?

E' lecito che un contratto a tempo determinato possa essere rinnovato, entro il limite dei 36 mesi complessivi di durata massima dei contratti stipulati con uno stesso soggetto. Il rinnovo del contratto a tempo determinato è lecito infatti nel rispetto dei seguenti limiti temporali: tra un contratto a tempo determinato e l'altro devono trascorrere più di 10 giorni, qualora il primo contratto abbia una durata pari o inferiore a 6 mesi, ovvero più di 20 giorni, nel caso in cui il primo contratto abbia una durata superiore a 6 mesi. Per il periodo di "stacco" tra un contratto e l'altro è possibile presentare all'Inps (tra il 1° gennaio e il 31 marzo) la domanda di disoccupazione con requisiti ridotti, è necessario avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell'anno precedente e avere versato almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.

Lisa Alborno
Studio Alborno - Padova

FAMIGLIA

All'ex coniuge che convive niente più casa

Alla mia ex moglie era stata affidata la casa coniugale, in cui vive con i nostri tre figli. Ora ha un nuovo convivente che vive con loro nella nostra casa. E' possibile chiedere una modifica del provvedimento di assegnazione dell'abitazione?

I presupposti per l'assegnazione della casa coniugale si basano sul fondamentale principio di esigenza di protezione dell'interesse dei figli minori e/o maggiorenni non autosufficienti. Il godimento dell'immobile, pertanto, sarà assicurato al genitore assegnatario fino al perdurare della presenza dei suddetti presupposti. L'articolo 155 quater codice civile, infatti, prevede tra i casi di revoca dell'assegnazione, il caso in cui il coniuge assegnatario abbia dato vita a una convivenza more uxorio o contratto nuovo matrimonio. In tal caso sarà quindi possibile chiedere una modifica del provvedimento, mediante l'intervento del Giudice, il quale, sempre in considerazione della salvaguardia della prole, dovrà esprimere un "giudizio di conformità all'interesse del minore" e quindi valutare la sussistenza o meno di benefici per la prole nel proseguire nelle nuove condizioni abitative.

Avv. Lisa Caffa
Studio Legale Caffa - Padova

FAMIGLIA/2

Padre sospetto se rifiuta l'esame del Dna

Prima di incardinare un giudizio di accertamento di paternità, è necessario invitare il presunto padre a sottoporsi all'esame del Dna?

Per intraprendere l'accertamento giudiziale di paternità/maternità, la legge non impone che preliminarmente venga effettuato l'invito, al presunto padre/madre, di sottoporsi all'esame del Dna. L'invito, infatti, non costituisce un presupposto per la proposizione della domanda di accertamento giudiziale. Effettuare, però, una richiesta di tal genere può essere molto utile e determinante.

La Suprema Corte, infatti ha precisato che la prova della fondatezza della domanda di cui all'art. 269 c.c. può essere desunta anche dal comportamento delle parti: dal rifiuto di sottoporsi ad eventuali esami immunogenetologici, dalle ragioni del suo rifiuto, e dalla chiusura, in via di merito fatto, degli accertamenti pur non espressamente rifiutati.

In definitiva, dunque, l'invito a sottoporsi all'esame del Dna e la reazione che questo invito determina, può costituire una prova atta a fondare la domanda avanzata dal presunto figlio.

Avv. Monica Mores
Studio Legale Mores

in collaborazione con
Professionisti.it
www.professionisti.it - Numero Verde 800-901.255
Email: info@professionisti.it